

zione. Finalmente vi è il caso in cui vi fu corruzione di elettori. Ma ciò deve essere constatato dalla Giunta delle elezioni, e non può costituire *a priori* un caso di nullità legislativa, dovendo la Giunta delle elezioni verificare la intensità del caso e l'influenza che ha potuto spiegare nella votazione.

TERZAGHI, *della Commissione*. Si sopprimerebbe la sovranità della Camera.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Questi sono casi specifici che vanno esaminati nella sede competente e non possono venire legislativamente accertati e dichiarati.

Pertanto siamo dolenti di non poter accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella mantiene il primo emendamento ?

PRESUTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, voglia esprimere il suo avviso sul primo emendamento dell'onorevole Presutti.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Presutti vorrebbe modificare anche in questo radicalmente il nostro diritto. L'articolo 60 dello Statuto stabilisce che unico giudice dell'elezione dei propri membri sono la Camera e il Senato rispettivamente per i deputati e i senatori.

L'onorevole Presutti vorrebbe ora che al di sopra della Camera sia giudice l'autorità giudiziaria. È un principio che va discusso, che può essere esaminato in sede teorica, ma non pare che nell'attuale momento possa essere preso in seria considerazione. Riteniamo invece che, o sia la Giunta delle elezioni o sia un altro organo, voluto dalla Camera, a giudicare delle elezioni, la Camera non possa essere spogliata di un diritto che le deriva dallo Statuto.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, poiché ella ha già svolto il suo primo emendamento e lo mantiene, non può ora parlare altro che sul secondo.

PRESUTTI. Tengo unicamente a far rilevare all'onorevole relatore che il mio emendamento è concepito nel senso che, fermo il diritto della Camera di decidere essa sulla validità delle elezioni dei suoi membri, chi compie l'istruttoria è la Corte di Cassazione del Regno. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella mantiene i suoi emendamenti ?

PRESUTTI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Metto a partito il primo e secondo comma dell'articolo 88 nel testo della Commissione:

« È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale o posteriormente.

« La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati ».

(È approvato).

Al 3° comma, l'onorevole Presutti, ha presentato il seguente emendamento:

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni: a) in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del n. 2 dell'articolo 78; b) in cui abbiano votato coloro che a mente dell'articolo 3 erano sospesi dall'esercizio del diritto di voto; c) in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi del diritto di voto, gli emigrati, degli iscritti, e su altri elementi risulti che per subite intimidazioni gli elettori si astennero dal votare; d) in cui risulti che il voto non fu libero; e) nelle quali vi fu corruzione di elettori. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo metto a partito.

(È respinto).

Metto ai voti il terzo comma del testo della Commissione:

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Mi sembra che debba farsi una correzione in questo articolo, giacchè l'articolo 75 di cui si parla è ridotto ad un comma soltanto.

PRESIDENTE. Ne parleremo in sede di coordinamento.

Metto a partito il terzo comma, ora letto, del testo della Commissione.

(È approvato).